



SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

IL RESPONSABILE

ALESSANDRO MARIA DI STEFANO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2013. 0132319

del 30/05/2013



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2013 - 0012951 del 04/06/2013



A **Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare**
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
via C. Colombo, 44
00147 ROMA RM

Raccomandata R/R

**Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare**
Commissione VIA
via C. Colombo, 44
00147 ROMA RM



OGGETTO: Metanodotto "Sestino - Minerbio" DN 1200 (48") DP 75 bar [decreto ministeriale di VIA n. 1693 del 9/12/2008]: procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ministeriale relativa alle "Varianti di progetto sviluppate successivamente alla data di emanazione del Decreto di compatibilità ambientale nei Comuni di Badia Tedalda (AR), Sogliano al Rubicone (FC), Mercato Saraceno (FC), Roncofreddo (FC), Sarsina (FC), Cesena (FC), Ravenna (RA), Russi (RA), Conselice (RA), Casteldelci (RN), Sant'Agata Feltria (RN), Molinella (BO), e Minerbio (BO)" - **Trasmissione delibera.**

Verificato che il precedente invio effettuato con ns. lettera prot. n. 37942 del 11/02/2013, non è andata a buon fine, si trasmette nuovamente in allegato la delibera di Giunta Regionale n. 55 del 21 gennaio 2013, di espressione del parere nell'ambito della procedura in oggetto.

Distinti saluti

Arch. Alessandro Maria Di Stefano

MMinvio_MATTM_varianti_SestinoMinerbio

Via Della Fiera 8
40127 Bologna

tel 051.527.6953
fax 051.527.6095

Email: vipsa@regione.emilia-romagna.it
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno	DP	Classif.	1316	550	180	10	50	Fasc.	2012	4

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 21 **del mese di** gennaio
dell' anno 2013 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Saliera Simonetta	Vicepresidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Bortolazzi Donatella	Assessore
4) Freda Sabrina	Assessore
5) Gazzolo Paola	Assessore
6) Lusenti Carlo	Assessore
7) Marzocchi Teresa	Assessore
8) Melucci Maurizio	Assessore
9) Mezzetti Massimo	Assessore
10) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
11) Rabboni Tiberio	Assessore

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta
attesa l'assenza del Presidente

Funge da **Segretario l'Assessore** Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: PARERE IN MERITO ALLA COMPATIBILITA' AMBIENTALE DI "METANODOTTO "SESTINO - MINERBIO"
DN 1200 (48") DP 75 BAR - VARIANTI DI PROGETTO SVILUPPATE SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI
EMANAZIONE DEL DECRETO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE PROT. DSA-DEC-2008-0001693 DEL 9
DICEMBRE 2008" [ART. 20 DLGS 3 APRILE 2006, N. 152 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI]

Cod.documento GPG/2013/28

Num. Reg. Proposta: GPG/2013/28

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PREMESSO CHE:

- 1.1 con nota acquisita al protocollo regionale con n. 238550 del 11 ottobre 2012, Snam Rete Gas SpA ha trasmesso gli elaborati di legge per consentire gli adempimenti regionali nell'ambito della procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale attivata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 20 del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, relativa al progetto "Metanodotto "Sestino - Minerbio" DN 1200 (48") DP 75 bar - Varianti di progetto sviluppate successivamente alla data di emanazione del Decreto di compatibilità ambientale prot. DSA-DEC-2008-0001693 del 9 dicembre 2008";
- 1.2 è stata data comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati di legge, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 ottobre 2012;
- 1.3 in data 30 ottobre 2012, presso la sede della Regione Emilia-Romagna in via della Fiera, 8 a Bologna, Snam Rete Gas SpA ha illustrato la documentazione depositata agli Enti ed Amministrazioni locali coinvolti dal progetto;
- 1.4 in ambito regionale l'istruttoria sul progetto è stata condotta in costante e continua collaborazione con le strutture degli enti locali interessati;

2 DATO ATTO CHE:

- 2.1 la documentazione di legge relativa al progetto in esame, è stata depositata continuativamente al fine della libera consultazione del pubblico, presso il Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità

Ambientale della Regione Emilia-Romagna, in via della Fiera, 8 a Bologna, dal 13 ottobre 2012 al 27 novembre 2012;

2.2 né entro il 27 novembre 2012, termine per la presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati, né successivamente sono pervenute alla Regione Emilia-Romagna, osservazioni scritte in merito agli elaborati depositati;

3 CONSIDERATO DAL PUNTO DI VISTA GENERALE CHE:

3.1 il metanodotto Sestino - Minerbio DN 1200 (48"), lotto funzionale di un progetto di più ampio respiro che dal comune di Massafra in Puglia si sviluppa fino all'esistente nodo in comune di Minerbio, è stato oggetto di pronuncia positiva di compatibilità ambientale emanata con Decreto ministeriale DSADEC-2008-0001693 del 9 dicembre 2008: nell'ambito del procedimento di VIA statale, la Regione Emilia-Romagna ha espresso parere favorevole con prescrizioni con delibera di Giunta Regionale n. 1281 del 27 dicembre 2007;

3.2 il progetto a suo tempo presentato ai fini VIA si sviluppa dall'impianto di interconnessione con il metanodotto esistente denominato "Rimini - San Sepolcro DN 650 (26"), sito in località Castelnuovo in Comune di Sestino (AR) ed interessa il territorio appenninico al confine tra le Regioni Toscana e Marche, per poi proseguire in Emilia-Romagna sino al punto terminale ubicato alla centrale Snam Rete Gas in Comune di Minerbio (BO), nella parte meridionale della Pianura Padana: la maggior parte del metanodotto si sviluppa in Regione Emilia-Romagna;

3.3 il metanodotto, avente diametro nominale pari a mm 1200 e lunghezza complessiva km 140,765, interessa, per quanto riguarda il territorio della Regione Emilia-Romagna, i Comuni di Sarsina, Sogliano al Rubicone, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Cesena, Bertinoro, Forlimpopoli, Forlì, Ravenna, Russi, Bagnacavallo, Fusignano, Alfonsine, Lugo, Conselice, Imola, Medicina, Minerbio, Molinella, Budrio: successivamente alla data di assunzione della delibera regionale n. 1281 del 27 dicembre 2007 di espressione del parere circa la compatibilità ambientale del progetto, sono entrati nella competenza amministrativa regionale i Comuni di

Casteldelci e Sant'Agata Feltria, anch'essi interessati dal progetto e prima appartenenti alla Regione Marche;

3.4 secondo quanto riferito nella documentazione depositata le varianti progettuali oggetto della presente procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, consistono in:

- variazioni dell'andamento planoaltimetrico dell'asse della condotta (varianti di tracciato) resi necessarie sia per motivazioni tecnico-operative, sia per ottemperare a prescrizioni contenute nello stesso decreto di compatibilità ambientale, sia per problematiche legate all'esigenza di adeguare il progetto a locali modificazioni dell'assetto urbanistico;
- spostamenti e/o eliminazioni di alcuni punti di intercettazione di linea, derivati dall'adeguamento del progetto a quanto previsto dal DM del 17/04/2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8 kg/m³";
- inserimento di un punto di intercettazione di linea;

3.5 le varianti proposte interessano i territori comunali di Badia Tedalda (AR) in Regione Toscana, Casteldelci (RN), Sant'Agata Feltria (RN), Sarsina (FC), Sogliano al Rubicone (FC), Roncofreddo (FC), Mercato Saraceno (FC), Cesena (FC), Ravenna (RA), Russi (RA), Conselice (RA), Molinella (BO) e Minerbio (BO) in Regione Emilia-Romagna;

4 CONSIDERATO DAL PUNTO DI VISTA PROGRAMMATICO CHE:

4.1 pur considerando gli aggiornamenti degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica intervenuti dal 2007 ad oggi, le varianti proposte interessano sostanzialmente gli stessi ambiti esaminati nella precedente procedura di VIA, valgono, pertanto, le stesse considerazioni effettuate nella delibera di Giunta Regionale n. 1281 del 27 dicembre 2007;

4.2 per quanto attiene i territori dei Comuni di Casteldelci e Sant'Agata Feltria, solo recentemente trasferiti sotto la giurisdizione della Regione Emilia-Romagna, non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione delle varianti proposte derivanti dagli strumenti di

pianificazione territoriale ed urbanistica relativi;

4.3 per quanto attiene le interferenze con aree tutelate ai sensi di norme a carattere nazionale, la documentazione depositata evidenzia una riduzione complessiva di km 0,965 per le zone assoggettate a vincolo idrogeologico [RD 3267/23], di km 0,990 per le aree boscate, tutelate ai sensi del DLgs 42/04 [art. 142 lett. g)], e di km 1,035 per le fasce fluviali tutelate ai sensi del DLgs 42/04 [art. 142 lett. c)]: nel calcolo non sono state computate le percorrenze in sotterraneo (microtunnel);

5 VALUTATO DAL PUNTO DI VISTA PROGRAMMATICO CHE:

5.1 le varianti proposte ottemperano alle prescrizioni impartite con delibera n. 1281 del 27 dicembre 2007, recepite nel decreto di VIA ministeriale, e risultano idonee a risolvere le criticità, anche di ordine programmatico, evidenziatesi in sede di redazione del progetto esecutivo; risultano, inoltre, compatibili con le tutele poste in essere dai PTCP delle Province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Bologna che hanno assunto, per i territori di competenza, valore ed effetti dei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico delle diverse Autorità di Bacino interessate: resta fermo che per assicurare la piena congruenza delle varianti in progetto con le previsioni dei Piani provinciali, dovranno essere rispettate, per quanto di interesse, le indicazioni delle NTA delle singole zone interferite;

5.2 con riferimento al territorio del Comune di Russi, le due modifiche del tracciato [variante 14 e variante 15] collocate circa tra il km 81 e 83 e tra il km 84 e 87, non comportano problemi di conformità urbanistica, in quanto tali aree ricadono in territorio agricolo; si rileva, comunque, che nella documentazione depositata manca la valutazione degli interventi rispetto alla Tavola 3RU del PSC adottato del Comune di Russi - Carta dei Vincoli e delle tutele, pertanto, in sede di progetto definitivo, da presentarsi per l'ottenimento dell'Autorizzazione alla realizzazione, Snam Rete Gas dovrà provvedere ad approfondire sia il tema delle tutele ex art. 142 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 42/2004 (cfr fascia di tutela del fiume Montone e dello Scolo Cupa) sia quello legato alla classificazione sismica del territorio comunale, effettuato sulla base delle

specifiche della Direttiva della Regione Emilia-Romagna n. 112/2007;

6 CONSIDERATO DAL PUNTO DI VISTA PROGETTUALE CHE:

6.1 la seguente tabella, tratta dalla documentazione depositata, fornisce un quadro schematico delle varianti di tracciato previste nel territorio regionale (si è mantenuta la numerazione contenuta nel documento originario):

n.	Comune	Località	da km (*)	a km (*)	Lunghezza (km)		
					Tracciato orig.	varianza	differenza
2	Casteldelci - Sant'Agata Feltria	Palazzaccio	11,180	13,015	1,835	1,570	-0,265
3	Sant'Agata Feltria	C. Cantuccio	16,325	17,025	0,700	0,650	-0,050
4	Sant'Agata Feltria - Sarsina	Romagnano	24,845	26,895	2,050	1,890	-0,160
5	Sogliano al Rubicone - Mercato Saraceno	Mercato Saraceno	28,520	32,705	4,185	4,280	0,095
6	Mercato Saraceno	Bramiere	33,345	34,165	0,820	0,830	0,010
7	Sogliano al Rubicone	Bivio Montegelli	36,185	37,135	0,950	0,990	0,040
8	Sogliano al Rubicone - Roncofreddo	Gualdo	37,960	38,475	0,515	0,530	0,015
9	Cesena	Casetta	41,730	43,365	1,635	1,625	-0,010
10		C. Torre	44,975	45,655	0,680	0,785	0,105
11		Roversana	47,150	47,975	0,825	0,955	0,130
12		Ca Mazzoli	48,560	49,025	0,465	0,420	-0,045
13	Ravenna	C. Grossi	77,270	77,620	0,350	0,365	0,015
14	Russi - Ravenna	Villa Oregoni	81,655	83,155	1,500	1,665	0,165
15		C. Parisini - Palazzo Bonarella	84,475	87,455	2,980	3,325	0,345
16	Ravenna	C. Paletti	89,460	89,820	0,360	0,410	0,050
17	Conselice	Palazzo Garotti	110,460	112,475	2,015	2,075	0,060

(*) progressive chilometriche del tracciato originario

6.2 le modifiche al tracciato della condotta, unitamente a

più limitati spostamenti dell'asse della stessa derivate da minime modificazioni apportate sulla base del rilievo celerimetrico (picchettamento) effettuato per lo sviluppo del progetto esecutivo dell'opera ed alla eliminazione del tratto terminale della condotta (conseguente il riassetto degli impianti nel territorio del Comune di Minerbio), hanno complessivamente comportato una diminuzione della lunghezza della condotta pari a circa km 0,282; la lunghezza della linea DN 1200 (48") del metanodotto "Sestino - Minerbio" passa quindi da km 140,765 a km 140,483;

6.3 le varianti di progetto prevedono complessivamente un aumento della lunghezza di percorrenza in sotterraneo di m 740 ed un incremento sia della superficie asservita pari a mq 56.200 sia della superficie di occupazione temporanea pari mq 9.375; il significativo aumento della superficie di asservimento è in gran parte determinato dallo spostamento dell'asse della condotta in corrispondenza della variante 17 che, riducendo il tratto in stretto parallelismo al "Metanodotto Ravenna - Minerbio DN 750 (30")", preclude lo sfruttamento della servitù già in essere lungo la linea in esercizio;

6.4 le varianti nn. 7 - 13 - 15 - 17 sono state sviluppate in ottemperanza alle prescrizioni impartite con la citata delibera di Giunta Regionale n. 1281 del 27 dicembre 2007, recepite nel decreto ministeriale di VIA; nella documentazione depositata sono dettagliate le motivazioni che hanno portato all'individuazione delle singole varianti e le mitigazioni, i ripristini e le opere complementari relative;

6.5 per quanto attiene gli impianti di linea previsti nel territorio della Regione Emilia-Romagna, le modificazioni introdotte al progetto originario, oltre ad alcuni spostamenti derivati dalla realizzazione delle varianti, consistono in:

- eliminazione, dovuta a un adattamento della filosofia impiantistica del progetto, del punto di lancio/ricevimento pig previsto nel territorio comunale di Sant'Agata Feltria e la realizzazione nella stessa posizione di un punto di intercettazione di linea (PIL); la modifica porta a una sensibile riduzione delle dimensioni dello stesso impianto che passa dai mq 9.180, originariamente previsti, a mq 509;

- realizzazione (connessa al generale riassetto della rete di trasporto del gas naturale nel settore centrale della Pianura Padana incentrato sulla realizzazione di un nuovo impianto di spinta gas e del nuovo Nodo di smistamento a Minerbio) di un punto di intercettazione e stacco by-pass denominato "PISB Est" nel territorio comunale di Minerbio; il punto di lancio/ricevimento pig previsto in corrispondenza del punto terminale della condotta nell'ambito dell'impianto denominato "Area trappole di Minerbio" è stato stralciato dal progetto del "Metanodotto Sestino - Minerbio DN 1200 (48")" e inserito nel progetto relativo alla realizzazione del nuovo impianto di spinta gas di Minerbio;
- eliminazione dei punti di intercettazione, originariamente denominati PIL n. 2, PIL n. 6 e PIL n. 18, posti rispettivamente nei territori comunali di Sant'Agata Feltria, Bertinoro e Molinella, derivata dall'adeguamento del progetto della condotta al DM 17/04/2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8 kg/m³", che aumenta la massima distanza tra due successivi punti di intercettazione da km 10 a km 15; per i metanodotti che prevedono il telecomando/telecontrollo delle valvole;
- diversa configurazione planimetrica dei punti di intercettazione, PIL n. 4 (originariamente denominato PIL n. 3), PIDI n. 10 (in origine PIDI n. 9), derivato dallo sviluppo del progetto di dettaglio;
- diversa configurazione planimetrica dei punti di intercettazione PIL n. 20 (in origine PIL n. 19) e PIL n. 21 (in origine PIL n. 20), realizzati in ampliamento di analoghe valvole esistenti lungo il "Metanodotto Ravenna - Minerbio DN750 (30")" in esercizio, anch'essa derivata dallo sviluppo del progetto di dettaglio;
- arretramento di circa m 170 lungo il tracciato della condotta del PIL n. 11 (in origine PIL n. 10), nel territorio del Comune di Ravenna, derivato dalla esigenza di limitare l'interferenza con l'attuale ordinamento dei fondi agricoli;
- diversa configurazione dell'edificio B4 in muratura;

6.6 la documentazione depositata fa rilevare che:

- l'eliminazione del punto di lancio/ricevimento pig e la realizzazione al suo posto di un punto di intercettazione di linea denominato PIL n. 3, ha portato al conseguente adeguamento della numerazione di tutti i successivi punti di intercettazione;
- il riassetto del complesso di impianti in corrispondenza del punto terminale della condotta nel territorio comunale di Minerbio, implica l'eliminazione dell'estremo segmento terminale della condotta con una conseguente riduzione della lunghezza complessiva della linea pari a circa m 185;
- le modificazioni apportate agli impianti e punti di linea comportano, complessivamente, una significativa riduzione di circa mq 9.362 della superficie complessiva di occupazione permanente derivata dalla realizzazione della condotta, che passa dal valore originario di mq 18.033 a mq 8.671, concorrendo a limitare l'impatto indotto dalla realizzazione dell'opera sull'ambiente naturale e antropico del territorio attraversato;

7 VALUTATO DAL PUNTO DI VISTA PROGETTUALE CHE:

7.1 come già indicato al precedente punto 5. le varianti proposte ottemperano alle prescrizioni impartite con delibera n. 1281 del 27 dicembre 2007, recepite nel decreto di VIA ministeriale, e risultano idonee a risolvere le criticità evidenziate in sede di redazione del progetto esecutivo; resta fermo il rispetto delle prescrizioni impartite con delibera di Giunta Regionale n. 1281 del 27 dicembre 2007, ed in particolare:

- a) con riferimento agli attraversamenti dei corsi d'acqua:
- le dimensioni e le quote delle opere saranno definite per ogni singolo attraversamento in sede di rilascio da parte dei Servizi Tecnici di Bacino competenti per territorio, di specifica "concessione" ai sensi della LR 14 aprile 2004, n. 7;
 - le condizioni per la realizzazione di piste, piazzali, depositi di cantiere e quant'altro necessitatesse, in ambito demaniale, per

l'esecuzione dei lavori saranno definite di volta in volta in sede di rilascio da parte dei competenti Servizi Tecnici di Bacino di specifica "concessione" ai sensi della LR 14 aprile 2004, n. 7;

- le opere accessorie che si renderanno senz'altro necessarie e che saranno fuori terra (pozzetti, segnalatori, cabine di rilancio ecc.), dovranno essere viste caso per caso e concesionate ai sensi della LR 14 aprile 2004, n. 7, se insisteranno su terreni demaniali o con semplice autorizzazione se insisteranno nella fascia di rispetto del demanio idraulico;
- i prelievi di acqua dall'asta principale previsti in progetto, sia durante i lavori sia per i necessari collaudi della condotta, dovranno essere regolarizzati con specifica richiesta di attingimento ai competenti Servizi Tecnici di Bacino;
- gli scavi in prossimità dei corpi arginali, necessari per la realizzazione delle opere propedeutiche agli attraversamenti in sub alveo, dovranno essere eseguiti ad una distanza dall'unghia esterna del piede arginale non inferiore a ml. 30,00 ad eccezione dell'argine destro del fiume Lamone, che è attualmente in fase di spostamento lato campagna, per il quale tale distanza dovrà essere aumentata a ml. 50,00;
- le scogliere da realizzarsi, a protezione della condotta inserita nello scavo a sezione obbligata e intasata nel calcestruzzo, nonché per la protezione e il consolidamento delle scarpate del corso d'acqua, dovranno essere adeguatamente costipate e di materiale idoneo (calcare);

b) per quanto riguarda gli attraversamenti fluviali dei tratti arginati, si evidenzia che il parere espresso dai competenti Servizi Tecnici di Bacino nell'ambito della presente procedura, è da ritenersi favorevole alla sola ed esclusiva localizzazione di massima: l'approvazione tecnica del progetto definitivo/esecutivo dei singoli attraversamenti dovrà essere acquisita nell'ambito delle singole concessioni demaniali, che dovranno essere rilasciate

prima dell'esecuzione dei lavori;

- c) per quanto riguarda le infrastrutture stradali utilizzate per il transito dei mezzi da e per le aree di cantiere, è necessario:
- che preventivamente all'attivazione dei cantieri venga valutato, con i competenti uffici dei Comuni e/o delle Province interessati, lo stato di consistenza/conservazione degli assi viari da utilizzare;
 - che le opere di adeguamento delle infrastrutture stradali necessarie al passaggio dei mezzi siano concordate con i competenti uffici dei Comuni e/o delle Province interessati, che dovranno esprimere specifico nulla osta/autorizzazione alla loro esecuzione;
 - che gli eventuali danni causati alle infrastrutture stradali dai mezzi in transito da e per i cantieri, siano immediatamente segnalati ai Comuni e/o alle Province interessati a cura del proponente, con ripristino, a propria cura e spese, delle condizioni preesistenti, secondo le indicazioni tecniche e i tempi forniti dagli uffici competenti;
 - che a garanzia di quanto sopra prescritto, la Società proponente presti apposita fidejussione nella misura indicata dagli uffici comunali e/o provinciali competenti successivamente alla valutazione di cui al punto a) e prima dell'attivazione dei cantieri;
 - che le fasi lavorative che comportano limitazioni o modifiche alla circolazione nella viabilità, siano concordate con congruo anticipo con i competenti uffici comunali e/o provinciali, al fine di ottenere le necessarie ordinanze di modifica temporanea della disciplina circolatoria delle strade interessate, in un quadro di accettabilità complessiva del livello di servizio della rete circostante;
 - che gli accessi alle piazzole di stoccaggio siano costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materiali di qualsiasi natura sulla sede stradale; gli accessi, inoltre, dovranno essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la

più ampia visibilità della zona di svincolo, possibilmente nei tratti di strada in rettilineo, e dovranno essere realizzati in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata;

d) i manufatti non interrati (tubazioni di scarico in atmosfera e relative opere di sostegno, eventuali apparecchiature elettriche, fabbricati vari, ecc.) dovranno essere posizionati a congrua distanza dalle intersezioni stradali e dalla sede stradale (normalmente fuori dalle fasce di rispetto o per manufatti di modesta entità a non meno di m 5 dalla sede stradale) e non limitare la visibilità per la circolazione; in casi particolari, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza, detti manufatti andranno "protetti" con idonee barriere di protezione;

e) prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere presentato e sottoposto all'approvazione dei singoli Comuni interessati, il progetto esecutivo relativo alle opere di mitigazione e compensazione ambientale ed ai ripristini vegetazionali degli elementi del paesaggio attraversati (incolti, aree agricole, vegetazione ripariale, siepi arboree e arbustive, boschetti, zone umide, ecc.); tale progetto dovrà contemplare anche le cure colturali per i primi tre anni, dal momento dell'impianto;

8 CONSIDERATO DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE CHE:

8.1 le varianti proposte non alterano il quadro delle implicazioni ambientali esaminato nella precedente procedura di VIA;

9 VALUTATO DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE CHE:

9.1 sia opportuno ribadire il rispetto delle prescrizioni impartite con delibera di Giunta Regionale n. 1281 del 27 dicembre 2007, ed in particolare:

a) la Società proponente dovrà garantire il rispetto dei limiti di legge per NO₂ e PM₁₀ nelle zone adibite a residenza o in presenza di recettori sensibili; a tal

fine si prescrive di bagnare giornalmente la fascia di lavoro in prossimità dei recettori, considerando un raggio di m 200 da questi;

- b) al fine della verifica puntuale dell'impatto acustico generato dai cantieri e della conseguente necessità di ottenere l'autorizzazione in deroga ai sensi della LR 9 maggio 2001, n. 15 e della delibera di Giunta Regionale n. 45 del 21 gennaio 2002 e degli specifici regolamenti comunali, è necessario che Snam Rete Gas, prima dell'inizio lavori, presenti ai singoli Comuni interessati per il successivo inoltrato alle ARPA territorialmente competenti, un documento di previsione di impatto acustico redatto conformemente ai criteri stabiliti con delibera di Giunta Regionale n. 673 del 1 aprile 2004; in tale documentazione tecnica dovrà essere valutato l'impatto acustico previsto presso i ricettori sensibili, anche al fine di valutare la messa in opera di mitigazioni acustiche gestionali e passive (per es. barriere mobili);
- c) per consentire una verifica di quanto asserito circa la fase di collaudo della condotta, Snam Rete Gas S.p.A., al momento del primo collaudo, dovrà effettuare le analisi chimiche delle acque utilizzate in entrata e in uscita con determinazione almeno degli oli minerali, pH, COD, materiali in sospensione e sedimentabili, tensioattivi; il risultato delle analisi dovrà essere sottoposto all'ARPA territorialmente competente;
- d) considerato che lo scarico delle acque di collaudo delle condotte si configura come scarico di acque reflue, ai sensi del DLGS 3/4/2006 n. 152, dovranno essere richieste le relative Autorizzazioni alle Amministrazioni Provinciali territorialmente competenti;
- e) considerato che la condotta in progetto, nei tratti in attraversamento dei diversi corsi d'acqua, può interferire con i punti di campionamento delle acque superficiali della rete di monitoraggio regionale, per evitare che le valutazioni sulla qualità delle acque possano essere inficiate dalle operazioni di cantiere, la ditta esecutrice dovrà informare l'ARPA territorialmente competente delle date di inizio e

fine dei lavori degli attraversamenti sopraccitati, onde eventualmente interrompere per quel periodo i campionamenti mensili previsti per la rete di monitoraggio;

- f) considerate le modalità di realizzazione dei "microtunnel" in progetto e la presenza in superficie di manufatti, prima dell'attivazione dei relativi cantieri, la Società proponente dovrà presentare ad ARPA territorialmente competente uno studio sulle vibrazioni indotte e relative mitigazioni o cautele da adottarsi;
- g) per consentire il controllo circa il rispetto delle prescrizioni impartite, la data di inizio lavori e il cronoprogramma delle singole fasi di ciascun cantiere, dovrà essere tempestivamente comunicata (almeno 30 gg. prima) alle Province ed ai Comuni interessati ed alle ARPA competenti territorialmente;
- h) in riferimento all'impiego di apparecchiature radiografiche per il collaudo delle saldature dovrà essere rispettato quanto previsto dal DGLS 17/3/1995 n. 230 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare:
- visto allegato IX del Decreto Legislativo citato in riferimento alle sorgenti mobili utilizzate sul territorio ed in particolare quanto disposto al punto 7.2 comma b, prima dell'inizio di ogni attività delle apparecchiature indicate, dovrà essere data preventiva comunicazione (almeno 15 gg prima dell'inizio dell'impiego in un determinato ambito), agli organi di vigilanza territorialmente competenti; detta comunicazione dovrà contenere informazioni in merito al giorno, ora e luogo in cui inizieranno i lavori, la loro presunta durata, con allegata copia della relazione dell'Esperto Qualificato redatta ai sensi degli artt. 61 e 80 dello stesso Decreto Legislativo, con particolare riferimento alle norme tecniche, specifiche per il tipo di intervento, nonché alle procedure di emergenza;
 - dovrà essere effettuata la comunicazione di cui all'art. 22 del DGLS 17/3/1995 n. 230 e successive modifiche ed integrazioni alle autorità competenti;

- la relazione preliminare dovrà essere integrata dall'esperto qualificato con l'indicazione dei criteri di valutazione della zona controllata e maggiore dettaglio tecnico della caratterizzazione della stessa;
- dovranno essere predisposte dall'esperto qualificato le norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni; una copia di tali norme dovrà essere consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori ed in particolare nelle zone controllate;
- dovranno essere predisposte dall'esperto qualificato le norme di utilizzo e, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, dovranno essere edotti i lavoratori in relazione alle mansioni cui sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne di radioprotezione;
- dovranno essere apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona e la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e dovrà essere indicata mediante appositi contrassegni la sorgente di radiazioni ionizzanti;

10 RITENUTO DI:

10.1 esprimere parere favorevole circa la compatibilità ambientale del progetto subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) per assicurare la piena congruenza delle varianti in progetto con le previsioni dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale delle diverse Province interessate, dovranno essere rispettate, per quanto di interesse, le indicazioni delle NTA delle singole zone interferite;
- b) con riferimento al territorio del Comune di Russi:
 - in sede di progetto definitivo, da presentarsi per l'ottenimento dell'Autorizzazione alla realizzazione, Snam Rete Gas dovrà produrre un'analisi approfondita (terzo livello di approfondimento) per i tratti di metanodotto in

progetto, tra il km 80 ed 81 circa ed il km 84 e il km 86 circa, ricadenti in un'area classificata a pericolosità sismica 2, così come stabilito all'Art. 2.18 delle Norme di Attuazione del PSC;

- per quanto riguarda i tratti di metanodotto previsti nelle aree soggette a tutela paesaggistica ex art. 142 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 42/2004 (m 150 dalla sponda o piede arginale del Fiume Montone e dello scolo Cupa), in sede di progetto definitivo, da presentarsi per l'ottenimento dell'Autorizzazione alla realizzazione, Snam Rete Gas dovrà presentare la documentazione necessaria ad ottenere l'Autorizzazione paesaggistica di cui al combinato disposto degli artt. 146 e 147 del D.Lgs 42/2004 e degli artt. 40-decies e 40-undicies della L.R. 20/2000 e s.m.i;

c) con riferimento agli attraversamenti dei corsi d'acqua:

- le dimensioni e le quote delle opere saranno definite per ogni singolo attraversamento in sede di rilascio da parte dei Servizi Tecnici di Bacino competenti per territorio, di specifica "concessione" ai sensi della LR 14 aprile 2004, n. 7;
- le condizioni per la realizzazione di piste, piazzali, depositi di cantiere e quant'altro necessitatesse, in ambito demaniale, per l'esecuzione dei lavori saranno definite di volta in volta in sede di rilascio da parte dei competenti Servizi Tecnici di Bacino di specifica "concessione" ai sensi della LR 14 aprile 2004, n. 7;
- le opere accessorie che si renderanno senz'altro necessarie e che saranno fuori terra (pozzetti, segnalatori, cabine di rilancio ecc.), dovranno essere viste caso per caso e concesionate ai sensi della LR 14 aprile 2004, n. 7, se insisteranno su terreni demaniali o con semplice autorizzazione se insisteranno nella fascia di rispetto del demanio idraulico;
- i prelievi di acqua dall'asta principale previsti in progetto, sia durante i lavori sia per i necessari collaudi della condotta, dovranno essere regolarizzati con specifica

richiesta di attingimento ai competenti Servizi Tecnici di Bacino;

- gli scavi in prossimità dei corpi arginali, necessari per la realizzazione delle opere propedeutiche agli attraversamenti in sub alveo, dovranno essere eseguiti ad una distanza dall'unghia esterna del piede arginale non inferiore a ml. 30,00 ad eccezione dell'argine destro del fiume Lamone, che è attualmente in fase di spostamento lato campagna, per il quale tale distanza dovrà essere aumentata a ml. 50,00;
 - le scogliere da realizzarsi, a protezione della condotta inserita nello scavo a sezione obbligata e intasata nel calcestruzzo, nonché per la protezione e il consolidamento delle scarpate del corso d'acqua, dovranno essere adeguatamente costipate e di materiale idoneo (calcare);
- d) per quanto riguarda gli attraversamenti fluviali dei tratti arginati, si evidenzia che il parere espresso dai competenti Servizi Tecnici di Bacino nell'ambito della presente procedura, è da ritenersi favorevole alla sola ed esclusiva localizzazione di massima: l'approvazione tecnica del progetto definitivo/esecutivo dei singoli attraversamenti dovrà essere acquisita nell'ambito delle singole concessioni demaniali, che dovranno essere rilasciate prima dell'esecuzione dei lavori;
- e) per quanto riguarda le infrastrutture stradali utilizzate per il transito dei mezzi da e per le aree di cantiere, è necessario:
- che preventivamente all'attivazione dei cantieri venga valutato, con i competenti uffici dei Comuni e/o delle Province interessati, lo stato di consistenza/conservazione degli assi viari da utilizzare;
 - che le opere di adeguamento delle infrastrutture stradali necessarie al passaggio dei mezzi siano concordate con i competenti uffici dei Comuni e/o delle Province interessati, che dovranno esprimere specifico nulla osta/autorizzazione alla loro esecuzione;

- che gli eventuali danni causati alle infrastrutture stradali dai mezzi in transito da e per i cantieri, siano immediatamente segnalati ai Comuni e/o alle Province interessati a cura del proponente, con ripristino, a propria cura e spese, delle condizioni preesistenti, secondo le indicazioni tecniche e i tempi forniti dagli uffici competenti;
- che a garanzia di quanto sopra prescritto, la Società proponente presti apposita fidejussione nella misura indicata dagli uffici comunali e/o provinciali competenti successivamente alla valutazione di cui al punto a) e prima dell'attivazione dei cantieri;
- che le fasi lavorative che comportano limitazioni o modifiche alla circolazione nella viabilità, siano concordate con congruo anticipo con i competenti uffici comunali e/o provinciali, al fine di ottenere le necessarie ordinanze di modifica temporanea della disciplina circolatoria delle strade interessate, in un quadro di accettabilità complessiva del livello di servizio della rete circostante;
- che gli accessi alle piazzole di stoccaggio siano costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materiali di qualsiasi natura sulla sede stradale; gli accessi, inoltre, dovranno essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo, possibilmente nei tratti di strada in rettilineo, e dovranno essere realizzati in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata;

f) i manufatti non interrati (tubazioni di scarico in atmosfera e relative opere di sostegno, eventuali apparecchiature elettriche, fabbricati vari, ecc.) dovranno essere posizionati a congrua distanza dalle intersezioni stradali e dalla sede stradale (normalmente fuori dalle fasce di rispetto o per manufatti di modesta entità a non meno di m 5 dalla sede stradale) e non limitare la visibilità per la

circolazione; in casi particolari, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza, detti manufatti andranno "protetti" con idonee barriere di protezione;

- g) prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere presentato e sottoposto all'approvazione dei singoli Comuni interessati, il progetto esecutivo relativo alle opere di mitigazione e compensazione ambientale ed ai ripristini vegetazionali degli elementi del paesaggio attraversati (incolti, aree agricole, vegetazione ripariale, siepi arboree e arbustive, boschetti, zone umide, ecc.); tale progetto dovrà contemplare anche le cure colturali per i primi tre anni, dal momento dell'impianto;
- h) la Società proponente dovrà garantire il rispetto dei limiti di legge per NO₂ e PM₁₀ nelle zone adibite a residenza o in presenza di recettori sensibili; a tal fine si prescrive di bagnare giornalmente la fascia di lavoro in prossimità dei recettori, considerando un raggio di m 200 da questi;
- i) al fine della verifica puntuale dell'impatto acustico generato dai cantieri e della conseguente necessità di ottenere l'autorizzazione in deroga ai sensi della LR 9 maggio 2001, n. 15 e della delibera di Giunta Regionale n. 45 del 21 gennaio 2002 e degli specifici regolamenti comunali, è necessario che Snam Rete Gas, prima dell'inizio lavori, presenti ai singoli Comuni interessati per il successivo inoltrare alle ARPA territorialmente competenti, un documento di previsione di impatto acustico redatto conformemente ai criteri stabiliti con delibera di Giunta Regionale n. 673 del 1 aprile 2004; in tale documentazione tecnica dovrà essere valutato l'impatto acustico previsto presso i ricettori sensibili, anche al fine di valutare la messa in opera di mitigazioni acustiche gestionali e passive (per es. barriere mobili);
- j) per consentire una verifica di quanto asserito circa la fase di collaudo della condotta, Snam Rete Gas S.p.A., al momento del primo collaudo, dovrà effettuare le analisi chimiche delle acque utilizzate in entrata e in uscita con determinazione almeno degli oli minerali, pH, COD, materiali in sospensione

e sedimentabili, tensioattivi; il risultato delle analisi dovrà essere sottoposto all'ARPA territorialmente competente;

- k) considerato che lo scarico delle acque di collaudo delle condotte si configura come scarico di acque reflue, ai sensi del DLGS 3/4/2006 n. 152, dovranno essere richieste le relative Autorizzazioni alle Amministrazioni Provinciali territorialmente competenti;
- l) considerato che la condotta in progetto, nei tratti in attraversamento dei diversi corsi d'acqua, può interferire con i punti di campionamento delle acque superficiali della rete di monitoraggio regionale, per evitare che le valutazioni sulla qualità delle acque possano essere inficiate dalle operazioni di cantiere, la ditta esecutrice dovrà informare l'ARPA territorialmente competente delle date di inizio e fine dei lavori degli attraversamenti sopraccitati, onde eventualmente interrompere per quel periodo i campionamenti mensili previsti per la rete di monitoraggio;
- m) considerate le modalità di realizzazione dei "microtunnel" in progetto e la presenza in superficie di manufatti, prima dell'attivazione dei relativi cantieri, la Società proponente dovrà presentare ad ARPA territorialmente competente uno studio sulle vibrazioni indotte e relative mitigazioni o cautele da adottarsi;
- n) per consentire il controllo circa il rispetto delle prescrizioni impartite, la data di inizio lavori e il cronoprogramma delle singole fasi di ciascun cantiere, dovrà essere tempestivamente comunicata (almeno 30 gg. prima) alle Province ed ai Comuni interessati ed alle ARPA competenti territorialmente;
- o) in riferimento all'impiego di apparecchiature radiografiche per il collaudo delle saldature dovrà essere rispettato quanto previsto dal DGLS 17/3/1995 n. 230 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare:
- visto allegato IX del Decreto Legislativo citato in riferimento alle sorgenti mobili utilizzate sul territorio ed in particolare quanto disposto

- al punto 7.2 comma b, prima dell'inizio di ogni attività delle apparecchiature indicate, dovrà essere data preventiva comunicazione (almeno 15 gg prima dell'inizio dell'impiego in un determinato ambito), agli organi di vigilanza territorialmente competenti; detta comunicazione dovrà contenere informazioni in merito al giorno, ora e luogo in cui inizieranno i lavori, la loro presunta durata, con allegata copia della relazione dell'Esperto Qualificato redatta ai sensi degli artt. 61 e 80 dello stesso Decreto Legislativo, con particolare riferimento alle norme tecniche, specifiche per il tipo di intervento, nonché alle procedure di emergenza;
- dovrà essere effettuata la comunicazione di cui all'art. 22 del DGLS 17/3/1995 n. 230 e successive modifiche ed integrazioni alle autorità competenti;
 - la relazione preliminare dovrà essere integrata dall'esperto qualificato con l'indicazione dei criteri di valutazione della zona controllata e maggiore dettaglio tecnico della caratterizzazione della stessa;
 - dovranno essere predisposte dall'esperto qualificato le norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni; una copia di tali norme dovrà essere consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori ed in particolare nelle zone controllate;
 - dovranno essere predisposte dall'esperto qualificato le norme di utilizzo e, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, dovranno essere edotti i lavoratori in relazione alle mansioni cui sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne di radioprotezione;
 - dovranno essere apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona e la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e dovrà essere indicata mediante appositi contrassegni la sorgente di radiazioni ionizzanti;

10.2 evidenziare, come già avvenuto nella delibera di Giunta Regionale n. 1281 del 27 dicembre 2007, che i Comuni interessati, nell'esprimere il parere circa la compatibilità ambientale delle varianti in progetto hanno sottolineato che intendono avvalersi del diritto, previsto dall'art. 1, comma 5 della L 23 agosto 2004, n. 239, di "stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obbiettivi generali di politica energetica nazionale";

dato atto del parere allegato,

tutto ciò premesso, dato atto, considerato, valutato e ritenuto,

su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive, Piano Energetico e Sviluppo Sostenibile, Economia Verde, Autorizzazione Unica Integrata,

a voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

a) di esprimere ai sensi dell'art 25 del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, il parere che il progetto "Metanodotto "Sestino - Minerbio" DN 1200 (48") DP 75 bar - Varianti di progetto sviluppate successivamente alla data di emanazione del Decreto di compatibilità ambientale prot. DSA-DEC-2008-0001693 del 9 dicembre 2008", sia ambientalmente compatibile e sia quindi possibile escluderlo da ulteriore procedura di VIA, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. per assicurare la piena congruenza delle varianti in progetto con le previsioni dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale delle diverse Province interessate, dovranno essere rispettate, per quanto di interesse, le indicazioni delle NTA delle singole zone interferite;

2. con riferimento al territorio del Comune di Russi:

- in sede di progetto definitivo, da presentarsi per l'ottenimento dell'Autorizzazione alla realizzazione, Snam Rete Gas dovrà produrre

un'analisi approfondita (terzo livello di approfondimento) per i tratti di metanodotto in progetto, tra il km 80 ed 81 circa ed il km 84 e il km 86 circa, ricadenti in un'area classificata a pericolosità sismica 2, così come stabilito all'Art. 2.18 delle Norme di Attuazione del PSC;

- per quanto riguarda i tratti di metanodotto previsti nelle aree soggette a tutela paesaggistica ex art. 142 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 42/2004 (m 150 dalla sponda o piede arginale del Fiume Montone e dello scolo Cupa), in sede di progetto definitivo, da presentarsi per l'ottenimento dell'Autorizzazione alla realizzazione, Snam Rete Gas dovrà presentare la documentazione necessaria ad ottenere l'Autorizzazione paesaggistica di cui al combinato disposto degli artt. 146 e 147 del D.Lgs 42/2004 e degli artt. 40-decies e 40-undicies della L.R. 20/2000 e s.m.i;

3. con riferimento agli attraversamenti dei corsi d'acqua:

- le dimensioni e le quote delle opere saranno definite per ogni singolo attraversamento in sede di rilascio da parte dei Servizi Tecnici di Bacino competenti per territorio, di specifica "concessione" ai sensi della LR 14 aprile 2004, n. 7;
- le condizioni per la realizzazione di piste, piazzali, depositi di cantiere e quant'altro necessitatesse, in ambito demaniale, per l'esecuzione dei lavori saranno definite di volta in volta in sede di rilascio da parte dei competenti Servizi Tecnici di Bacino di specifica "concessione" ai sensi della LR 14 aprile 2004, n. 7;
- le opere accessorie che si renderanno senz'altro necessarie e che saranno fuori terra (pozzetti, segnalatori, cabine di rilancio ecc.), dovranno essere viste caso per caso e concesionate ai sensi della LR 14 aprile 2004, n. 7, se insisteranno su terreni demaniali o con semplice autorizzazione se insisteranno nella fascia di rispetto del demanio idraulico;

- i prelievi di acqua dall'asta principale previsti in progetto, sia durante i lavori sia per i necessari collaudi della condotta, dovranno essere regolarizzati con specifica richiesta di attingimento ai competenti Servizi Tecnici di Bacino;
- gli scavi in prossimità dei corpi arginali, necessari per la realizzazione delle opere propedeutiche agli attraversamenti in sub alveo, dovranno essere eseguiti ad una distanza dall'unghia esterna del piede arginale non inferiore a ml. 30,00 ad eccezione dell'argine destro del fiume Lamone, che è attualmente in fase di spostamento lato campagna, per il quale tale distanza dovrà essere aumentata a ml. 50,00;
- le scogliere da realizzarsi, a protezione della condotta inserita nello scavo a sezione obbligata e intasata nel calcestruzzo, nonché per la protezione e il consolidamento delle scarpate del corso d'acqua, dovranno essere adeguatamente costipate e di materiale idoneo (calcare);

4. per quanto riguarda gli attraversamenti fluviali dei tratti arginati, si evidenzia che il parere espresso dai competenti Servizi Tecnici di Bacino nell'ambito della presente procedura, è da ritenersi favorevole alla sola ed esclusiva localizzazione di massima: l'approvazione tecnica del progetto definitivo/esecutivo dei singoli attraversamenti dovrà essere acquisita nell'ambito delle singole concessioni demaniali, che dovranno essere rilasciate prima dell'esecuzione dei lavori;

5. per quanto riguarda le infrastrutture stradali utilizzate per il transito dei mezzi da e per le aree di cantiere, è necessario:

- a) che preventivamente all'attivazione dei cantieri venga valutato, con i competenti uffici dei Comuni e/o delle Province interessati, lo stato di consistenza/conservazione degli assi viari da utilizzare;
- b) che le opere di adeguamento delle infrastrutture stradali necessarie al passaggio dei mezzi siano concordate con i competenti uffici dei Comuni e/

- o delle Province interessati, che dovranno esprimere specifico nulla osta/autorizzazione alla loro esecuzione;
- c) che gli eventuali danni causati alle infrastrutture stradali dai mezzi in transito da e per i cantieri, siano immediatamente segnalati ai Comuni e/o alle Province interessati a cura del proponente, con ripristino, a propria cura e spese, delle condizioni preesistenti, secondo le indicazioni tecniche e i tempi forniti dagli uffici competenti;
 - d) che a garanzia di quanto sopra prescritto, la Società proponente presti apposita fidejussione nella misura indicata dagli uffici comunali e/o provinciali competenti successivamente alla valutazione di cui al punto a) e prima dell'attivazione dei cantieri;
 - e) che le fasi lavorative che comportano limitazioni o modifiche alla circolazione nella viabilità, siano concordate con congruo anticipo con i competenti uffici comunali e/o provinciali, al fine di ottenere le necessarie ordinanze di modifica temporanea della disciplina circolatoria delle strade interessate, in un quadro di accettabilità complessiva del livello di servizio della rete circostante;
 - f) che gli accessi alle piazzole di stoccaggio siano costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materiali di qualsiasi natura sulla sede stradale; gli accessi, inoltre, dovranno essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo, possibilmente nei tratti di strada in rettilineo, e dovranno essere realizzati in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata;

6. i manufatti non interrati (tubazioni di scarico in atmosfera e relative opere di sostegno, eventuali apparecchiature elettriche, fabbricati vari, ecc.) dovranno essere posizionati a congrua distanza dalle intersezioni stradali e dalla sede

stradale (normalmente fuori dalle fasce di rispetto o per manufatti di modesta entità a non meno di m 5 dalla sede stradale) e non limitare la visibilità per la circolazione; in casi particolari, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza, detti manufatti andranno "protetti" con idonee barriere di protezione;

7. prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere presentato e sottoposto all'approvazione dei singoli Comuni interessati, il progetto esecutivo relativo alle opere di mitigazione e compensazione ambientale ed ai ripristini vegetazionali degli elementi del paesaggio attraversati (incolti, aree agricole, vegetazione ripariale, siepi arboree e arbustive, boschetti, zone umide, ecc.); tale progetto dovrà contemplare anche le cure colturali per i primi tre anni, dal momento dell'impianto;
8. la Società proponente dovrà garantire il rispetto dei limiti di legge per NO₂ e PM₁₀ nelle zone adibite a residenza o in presenza di recettori sensibili; a tal fine si prescrive di bagnare giornalmente la fascia di lavoro in prossimità dei recettori, considerando un raggio di m 200 da questi;
9. al fine della verifica puntuale dell'impatto acustico generato dai cantieri e della conseguente necessità di ottenere l'autorizzazione in deroga ai sensi della LR 9 maggio 2001, n. 15 e della delibera di Giunta Regionale n. 45 del 21 gennaio 2002 e degli specifici regolamenti comunali, è necessario che Snam Rete Gas, prima dell'inizio lavori, presenti ai singoli Comuni interessati per il successivo inoltre alle ARPA territorialmente competenti, un documento di previsione di impatto acustico redatto conformemente ai criteri stabiliti con delibera di Giunta Regionale n. 673 del 1 aprile 2004; in tale documentazione tecnica dovrà essere valutato l'impatto acustico previsto presso i ricettori sensibili, anche al fine di valutare la messa in opera di mitigazioni acustiche gestionali e passive (per es. barriere mobili);
10. per consentire una verifica di quanto asserito circa la fase di collaudo della condotta,

Snam Rete Gas S.p.A., al momento del primo collaudo, dovrà effettuare le analisi chimiche delle acque utilizzate in entrata e in uscita con determinazione almeno degli oli minerali, pH, COD, materiali in sospensione e sedimentabili, tensioattivi; il risultato delle analisi dovrà essere sottoposto all'ARPA territorialmente competente;

11. considerato che lo scarico delle acque di collaudo delle condotte si configura come scarico di acque reflue, ai sensi del DLGS 3/4/2006 n. 152, dovranno essere richieste le relative Autorizzazioni alle Amministrazioni Provinciali territorialmente competenti;
12. considerato che la condotta in progetto, nei tratti in attraversamento dei diversi corsi d'acqua, può interferire con i punti di campionamento delle acque superficiali della rete di monitoraggio regionale, per evitare che le valutazioni sulla qualità delle acque possano essere inficiate dalle operazioni di cantiere, la ditta esecutrice dovrà informare l'ARPA territorialmente competente delle date di inizio e fine dei lavori degli attraversamenti sopraccitati, onde eventualmente interrompere per quel periodo i campionamenti mensili previsti per la rete di monitoraggio;
13. considerate le modalità di realizzazione dei "microtunnel" in progetto e la presenza in superficie di manufatti, prima dell'attivazione dei relativi cantieri, la Società proponente dovrà presentare ad ARPA territorialmente competente uno studio sulle vibrazioni indotte e relative mitigazioni o cautele da adottarsi;
14. per consentire il controllo circa il rispetto delle prescrizioni impartite, la data di inizio lavori e il cronoprogramma delle singole fasi di ciascun cantiere, dovrà essere tempestivamente comunicata (almeno 30 gg. prima) alle Province ed ai Comuni interessati ed alle ARPA competenti territorialmente;

15. in riferimento all'impiego di apparecchiature radiografiche per il collaudo delle saldature dovrà essere rispettato quanto previsto dal DGLS 17/3/1995 n. 230 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare:

- visto allegato IX del Decreto Legislativo citato in riferimento alle sorgenti mobili utilizzate sul territorio ed in particolare quanto disposto al punto 7.2 comma b, prima dell'inizio di ogni attività delle apparecchiature indicate, dovrà essere data preventiva comunicazione (almeno 15 gg prima dell'inizio dell'impiego in un determinato ambito), agli organi di vigilanza territorialmente competenti; detta comunicazione dovrà contenere informazioni in merito al giorno, ora e luogo in cui inizieranno i lavori, la loro presunta durata, con allegata copia della relazione dell'Esperto Qualificato redatta ai sensi degli artt. 61 e 80 dello stesso Decreto Legislativo, con particolare riferimento alle norme tecniche, specifiche per il tipo di intervento, nonché alle procedure di emergenza;
- dovrà essere effettuata la comunicazione di cui all'art. 22 del DGLS 17/3/1995 n. 230 e successive modifiche ed integrazioni alle autorità competenti;
- la relazione preliminare dovrà essere integrata dall'esperto qualificato con l'indicazione dei criteri di valutazione della zona controllata e maggiore dettaglio tecnico della caratterizzazione della stessa;
- dovranno essere predisposte dall'esperto qualificato le norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni; una copia di tali norme dovrà essere consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori ed in particolare nelle zone controllate;
- dovranno essere predisposte dall'esperto qualificato le norme di utilizzo e, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, dovranno essere edotti i lavoratori in relazione alle mansioni cui sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza

delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne di radioprotezione;

- dovranno essere apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona e la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e dovrà essere indicata mediante appositi contrassegni la sorgente di radiazioni ionizzanti;

- b) di dare atto che i Comuni interessati, come già avvenuto nella delibera di Giunta Regionale n. 1281 del 27 dicembre 2007, nell'esprimere il parere circa la compatibilità ambientale delle varianti in progetto hanno sottolineato che intendono avvalersi del diritto, previsto dall'art. 1, comma 5 della L 23 agosto 2004, n. 239, di *"stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obbiettivi generali di politica energetica nazionale"*;
- c) di trasmettere, ai sensi dell'art 25 del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, il presente parere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- d) di trasmettere per opportuna conoscenza, copia della presente deliberazione alla proponente Snam Rete Gas SpA; al Servizio "Opere e Lavori Pubblici. Legalità e Sicurezza. Edilizia Pubblica e Privata" della Regione Emilia-Romagna; al Servizio "Energia ed Economia Verde" della Regione Emilia-Romagna; alle Province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Bologna; all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna; ai Comuni di Casteldelci (RN), Sant'Agata Feltria (RN), Sarsina (FC), Sogliano al Rubicone (FC), Roncofreddo (FC), Mercato Saraceno (FC), Cesena (FC), Ravenna (RA), Russi (RA), Conselice (RA), Molinella (BO) e Minerbio (BO); all'Autorità Interregionale Bacino Marecchia Conca; all'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli; all'Autorità di Bacino del Reno; al Servizio Tecnico Bacino di Romagna, sedi di Rimini, Cesena, Forlì e Ravenna; al Servizio Tecnico Bacino del Reno; ad ARPA sez. prov.le di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Bologna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi


GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/28

data 11/01/2013

IN FEDE

Giuseppe Bortone

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Bortone', written over the printed name.


omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

IN CARTA LIBERA PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE
Si attesta che il presente atto composto da
n.31..... fasciate, è copia conforme all'originale.

Bologna, **28 MAG. 2013**
Servizio Segreteria e AA. GG. della Giunta. Affari
generali della Presidenza. Pari opportunità.

IL FUNZIONARIO INCARICATO



Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA. GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunità'
